Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 23 marzo 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1969, n. **1215**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, n. 220, concernente l'ospedale denominato « Ospedali riuniti per bambini », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1969, numero 220, con il quale l'ospedale denominato « Ospedali riuniti per bambini » di Napoli, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riu-

niti per bambini » di Napoli, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 12 febbraio 1969, n. 220, per la parte che attiene alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente in questione;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, n. 220, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Napoli;

un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 27 luglio 1940 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. **1216**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Stigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Matera gestisce l'ospedale civile del comune di Stigliano;

Visto il decreto del medico provinciale di Matera in data 29 novembre 1968, n. 4402, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Stigliano è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 23 settembre 1968, 16 ottobre 1968, 25 ottobre 1968, 15 novembre 1968 e 27 novembre 1968 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni, che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Stigliano (Matera), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

a) Immobili:

Edifici ubicati in Stigliano, foglio di mappa n. 52, su una superficie complessiva di mq. 13.790. Sulla predetta superficie insistono n. 2 fabbricati, di cui uno, adibito ad ospedale (mq. 2535,48) e l'altro adibito ad alloggi vari e servizi dell'ospedale (mq. 369,86). La superficie ed i fabbricati meglio risultano indicati nelle piante planimetriche allegate ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;

b) Mobili:

Mobili ed attrezzature indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione sopra detta.

Il medico provinciale di Matera, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. **1217**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Opera pia Castiglioni », con sede in Formigine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1956, registro n. 13, foglio n. 193, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia Castiglioni di Formigine (Modena), dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena in data 31 luglio 1969, n. 3914, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Opera pia Castiglioni » di Formigine, è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 14 novembre 1968, 12 dicembre 1968 e 30 gennaio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Opera pia Castiglioni », con sede in Formigine (Modena), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

Attività:

a) area indicata al mappale n. 2128, comprendente gli edifici adibiti a padiglione di degenza dell'ospedale ed a reparto operatorio e poliambulatorio;

b) area indicata al mappale n. 2130, comprendente gli edifici adibiti a:
padiglione radiologico e sezione di ostetricia;
camera mortuaria, sala autopsie e cabina elettrica;

c) fabbricato adibito ad autorimessa ed a locale generatore elettrico d'emergenza, insistente sul mappale n. 2131;

d) diritto di passaggio, d'ingresso e di sosta sull'area libera dei mappali n. 2127 e n. 2131, in cui sono ubicati diversi accessi ai vari edifici ospedalieri;

e) servitù di derivazione d'acqua, a favore dell'ospedale, dal pozzo insistente sul mappale n. 2131;

f) diritto di interrare il deposito cisterna del combustibile per la centrale termica dell'ospedale sull'area insistente sul mappale n. 2131;

g) diritto d'uso dei locali adibiti a sede della centrale termica dell'ospedale, posti nel seminterrato dell'edificio ospizio, insistente sul mappale n. 2131;

h) mobili ed attrezzature — in atto destinati al funzionamento dell'ospedale — specificatamente elencati nell'allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di lire 99.328.175.

Passività:

a) mutuo passivo di L. 30.000.000 (trentamilioni) contratto con la Cassa di risparmio di Modena;

b) mutuo passivo di L. 30.000.000 (trentamilioni) contratto con la Cassa depositi e prestiti;

c) mutuo passivo di L. 8.000.000 (ottomilioni) contratto con la Banca popolare di Modena;

d) mutuo passivo di L. 6.000.000 (seimilioni) in corso di stipulazione con la Cassa depositi e prestiti, la quale ha già concesso un impegno di massima.

Il medico provinciale di Modena, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1218**.

Autorizzazione alla società operaia di mutuo soccorso « Antonio De Ferraris », con sede in Galatone, ad acquistare un immobile.

N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la società di mutuo soccorso « Antonio De Ferraris », con sede in Galatone, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 400.000 un locale ubicato in Galatone (Lecce), piazza Costadura n. 5, di proprietà del signor Tommaso Leuzzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1969, n. **1219**.

Concessione di sanatoria alla società arti, mestieri, agricola di mutuo soccorso « Brenta », con sede in Ceva, per acquisto di immobile.

N. 1219. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, alla società arti, mestieri, agricola di mutuo soccorso « Brenta », con sede in Ceva (Cuneo), viene concessa la sanatoria per l'avvenuto acquisto, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, del terreno e per l'eseguita costruzione, sullo stesso, di un fabbricato destinato a nuova sede sociale, in corso di accertamento al nuovo catasto edilizio urbano nel comune di Ceva, via della Libertà.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Barbera d'Asti » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Barbera d'Asti », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Barbera d'Asti » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1969, n. 1;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Barbera d'Asti » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Barbera d'Asti » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 5 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Barbera d'Asti ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Nei primi cinque anni di applicazione dell'unito disciplinare di produzione, il periodo di invecchiamento obbligatorio, previsto dall'art. 5 del disciplinare medesimo, è ridotto ad un solo anno e può essere effettuato anche non in botti di legno.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Barbera d'Asti » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 6.

Al vino « Barbera d'Asti » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1970

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1970
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 28

Disciplinare di produzione per il vino « Barbera d'Asti »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Barbera d'Asti » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Barbera d'Asti » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Barbera.

Le uve devono essere ottenute nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Barbera d'Asti » comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Asti: Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costiglione d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola di Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio.

Provincia di Alessandria: Acqui, Alfiano Natta, Alice Belcolle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati e Villamiroglio.

Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato, la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle Sant'Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano.

A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti ad ovest di detta strada.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Barbera d'Asti » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Barbera d'Asti » è stabilita in q.li 90 per ettaro di coltura specializzata.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni, compreso l'invecchiamento obbligatorio, siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Asti e di Alessandria e dell'ex circondario di Alba in provincia di Cuneo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Barbera d'Asti » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di pregio.

Per avere diritto alla denominazione di origine « controllata » il vino « Barbera d'Asti » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni di cui almeno uno in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 6.

Il vino « Barbera d'Asti », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso da giovane, e tendente al rosso granato dopo l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico;

sapore: asciutto o anche leggermente amabile, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole di gusto pieno;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12,5;

estratto secco netto minimo: 23 per mille;

acidità totale minima: 6 per mille;

ceneri minime: 2 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Barbera d'Asti » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13 e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, può portare in etichetta la qualificazione « Superiore ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Barbera d'Asti » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(2439)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte S. Biagio.

Al Presidente della Repubblica

Alle elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del consiglio comunale di Monte S. Biagio (Latina) conquistò la maggioranza dei seggi (15 su 20) una lista eterogenea composta di elementi di diversa ispirazione politica.

Tale maggioranza ha potuto assicurare il governo del civico ente fino a quando, a causa dell'acuirsi dei contrasti di natura prevalentemente personale tra i membri di essa, si è determinata, in seno a quell'amministrazione, una situazione di crisi che ha di fatto paralizzato l'attività degli organi comunali.

Ad aggravare, poi, la situazione sono intervenuti il rinvio a giudizio e la successiva condanna, nel procedimento di primo grado, del sindaco e di due ex assessori, imputati di interesse privato in atti d'ufficio e, perciò, in atto sospesi dalla carica di consigliere.

Nel gennaio 1969 il sindaco ha altresì rassegnato le dimissioni dall'ufficio, delle quali il consiglio comunale ha preso atto l'8 febbraio successivo. In quella stessa seduta è stato eletto pure un nuovo sindaco, ma la relativa deliberazione è stata annullata dal prefetto per l'illegittima composizione del consiglio a causa dell'irregolare surrogazione di un consigliere, in precedenza deliberata.

Da allora il consiglio è stato chiamato più volte a procedere alla nomina del sindaco, ma tutti i tentativi sono risultati vani per il persistere dei motivi di contrasto, che non hanno consentito ai consiglieri di trovare il necessario accordo.

Ne è scaturita una situazione particolarmente delicata in quanto, non essendo stato approvato, a causa della crisi, il bilancio di previsione del 1969, il comune si è trovato nella impossibilità anche di deliberare la stipulazione del mutuo indispensabile per il ripiano del disavanzo economico, il che ha comportato notevoli difficoltà per il pagamento, persino, degli stipendi agli impiegati municipali.

A ciò si aggiunga che nell'inerzia che ha caratterizzato la situazione amministrativa del comune, si sono verificate altre gravi carenze, quali la mancata definizione di atti amministrativi per la costruzione di opere pubbliche di rilevante interesse, la mancata revisione dei ruoli dei tributi comunali, la mancata designazione dei rappresentanti del comune in seno a varie commissioni.

In tale situazione il prefetto di Latina, attesa la mancanza di iniziativa da parte dell'amministrazione in ordine alla convocazione del consiglio comunale, lo ha convocato d'ufficio per i giorni 24 e 25 aprile 1969, con formale diffida a provvedere alla surrogazione di un consigliere dimissionario, all'elezione del sindaco e all'approvazione del bilancio 1969.

Peraltro, nella seduta di prima convocazione il consiglio ha provveduto soltanto alla surrogazione del suddetto consigliere, mentre la seduta di seconda convocazione è andata deserta.

Nessun effetto hanno avuto, poi, due successive richieste formulate, in data 28 aprile e 2 giugno, dalla maggioranza dei consiglieri per ottenere una ulteriore convocazione dell'organo consiliare, tanto che solo in seguito ad un formale invito del prefetto, si è avuta, il 30 luglio 1969, una nuova riunione del consiglio.

In tale seduta si è proceduto all'elezione del sindaco, ma la relativa deliberazione, palesemente illegittima in quanto adottata in difetto del *quorum* legale, è stata annullata.

Il prefetto, pertanto, ha ritenuto opportuno far luogo ad una ulteriore convocazione d'ufficio del consiglio per i giorni 21 e 23 agosto rinnovando la diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, a provvedere all'elezione del sindaco e all'approvazione del bilancio.

La seduta di prima convocazione è risultata ancora una volta deserta, mentre quella di seconda convocazione è stata impedita dall'occupazione del municipio da parte di numerosi dimostranti.

Tenuto conto di tale eccezionale circostanza che aveva ostacolato il regolare svolgimento della procedura per l'elezione del sindaco, il prefetto ha indetto altre due sedute del consiglio comunale di Monte S. Biagio rinnovando, per la terza volta, la formale diffida a far luogo ai sopracitati adempimenti a scanso del provvedimento di rigore di cui al richiamato art. 323 del testo unico del 1915.

Delle due anzidette sedute quella di prima convocazione del 29 settembre è andata deserta. A quella di seconda del 1° ottobre sono intervenuti dieci consiglieri, i quali hanno proceduto alla elezione del sindaco nella presunzione che il loro numero integrasse il *quorum* della metà più uno dei consiglieri in carica prescritto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sostenendo all'uopo che, ai fini del calcolo del suddetto *quorum*, non dovevano computarsi tra i consiglieri in carica i tre in atto sospesi per procedimento penale.

L'esame del bilancio è stato, invece, rinviato ad altra seduta.

La deliberazione relativa all'elezione del sindaco è stata, però, annullata dal prefetto per difetto del numero legale di presenti in quanto i consiglieri sospesi, conservando la titolarità della carica (tanto che non possono essere surrogati), vanno computati ai fini del calcolo del particolare *quorum* prescritto per la predetta elezione in seduta di seconda convocazione.

Il prefetto, quindi, ritenuta ormai acquisita la prova della assoluta incapacità di funzionamento del consiglio comunale di Monte S. Biagio, persistentemente carente, malgrado la formale diffida, sia in ordine alla elezione del sindaco che alla approvazione del bilancio di previsione del 1969, ha proposto lo scioglimento, a norma del citato art. 323, del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le riferite circostanze fanno ritenere che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Il comune di Monte S. Biagio è, infatti, da molti mesi privo di organi funzionanti, dacchè il consiglio comunale, diviso da insanabili discordie — che hanno prodotto pericolosi riflessi anche in seno alla popolazione — si è dimostrato incapace di adempiere ai suoi obblighi fondamentali, restando carente, fra l'altro, in ordine all'elezione del sindaco ed alla approvazione del bilancio di previsione del 1969 ad esercizio ormai interamente trascorso e quando è già scaduto il termine di legge per l'approvazione del bilancio del 1970.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che non può essere giudicata positivamente la proclamazione dell'elezione del sindaco avvenuta nelle sedute consiliari dell'8 febbraio, del 30 luglio e del 1° ottobre, in quanto in tutti e tre i casi si è trattato di proclamazione illegittima ed i relativi atti sono stati, pertanto, giustamente annullati dal prefetto.

Inoltre il predetto consiglio comunale non ha ottemperato, ad onta delle reiterate diffide, all'altro essenziale adempimento rela-

tivo all'approvazione del bilancio, il che conferma l'incapacità dell'organo di assicurare il governo del civico ente, e, correlativamente, la necessità di far luogo al suo scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza della 1ª sezione del 19 dicembre 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte S. Biagio ed alla nomina di un commissario straordinario nella persona del rag. Carmelo Pugliese, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa di insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Monte S. Biagio (Latina) non ha provveduto, malgrado la formale diffida del prefetto, alla elezione del sindaco e all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1969, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 dicembre 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte S. Biagio (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Carmelo Pugliese, direttore di ragioneria di 2ª classe, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1970

SARAGAT

RESTIVO

(2492)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Rossano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rossano, al quale per legge sono assegnati 30 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 12 novembre 1967, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, le cui divergenze non hanno reso possibile la costituzione di una maggioranza stabile, capace di assicurare il normale funzionamento della civica azienda.

Solo nel febbraio del 1968, infatti, si poteva addivenire, grazie all'accordo, faticosamente raggiunto, fra due dei gruppi consiliari, all'elezione degli organi ordinari, i quali, però, prima ancora di insediarsi di fatto rassegnavano le dimissioni.

La rielezione del sindaco e della giunta, avvenuta dopo vari mesi, non valeva a conferire stabilità ed efficienza all'amministrazione, la quale restava, perciò, inadempiente in ordine a diversi importanti adempimenti, fra cui quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione del 1969.

Tale situazione si trascinava fino al luglio 1969, allorchè, venuto definitivamente meno l'accordo tra i due gruppi della maggioranza consiliare, il sindaco e la giunta rassegnavano le dimissioni, delle quali il consiglio prendeva atto nella seduta del 26 agosto 1969.

La stessa seduta risultava poi infruttuosa in ordine alla elezione del nuovo sindaco, in quanto nessuno dei candidati otteneva, nelle prescritte votazioni, la maggioranza assoluta dei voti richiesta dall'art. 5, commi secondo e terzo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Non essendo stata indetta la seduta di seconda convocazione, vi provvedeva d'ufficio il prefetto.

Nella relativa adunanza, tenuta il 31 di agosto, il consiglio comunale eleggeva il sindaco, il quale accettava con riserva, ma non poteva procedere anche all'elezione della giunta, a causa dell'astensione di tutti i presenti nella seconda votazione libera.

Successivamente, avendo il sindaco eletto rinunciato all'incarico, il prefetto disponeva d'ufficio una nuova convocazione del civico consesso per i giorni 23 e 27 ottobre 1969, per un ulteriore tentativo di costituire stabili organi di amministrazione. Nel relativo decreto del 15 ottobre 1969, fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva altresì rivolta ad essi formale diffida a provvedere agli adempimenti di cui sopra, a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Ad onta del chiaro monito, la seduta di prima convocazione del 23 ottobre risultava infruttuosa, mentre in quella di seconda convocazione del 27 seguente veniva eletto il sindaco, il quale, però, seduta stante, dichiarava di non accettare la nomina, motivando la sua rinuncia con la considerazione che non poteva contare su una maggioranza consiliare precostituita. In conseguenza la seduta veniva sciolta senza che venisse fatto luogo alle votazioni per l'elezione della giunta.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Rossano di risolvere la grave crisi interna, che ha paralizzato l'attività dell'intera amministrazione, tanto da rendere necessario anche l'invio di un commissario *ad acta* per l'adozione di alcuni provvedimenti indilazionabili, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione divenuta insostenibile, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine all'essenziale adempimento della ricostituzione degli organi ordinari, nonchè a quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione 1969, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 dicembre 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rossano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del vice prefetto ispettore dott. Salvatore Pandolfini.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Rossano (Cosenza) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari ed ha omesso di approvare il bilancio di previsione del 1969, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 dicembre 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rossano è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Salvatore Pandolfini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1970

SARAGAT

RESTIVO

(2491)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Declassificazione da provinciali a comunali di alcuni tratti di strade in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 5 gennaio 1968 n. 12, con la quale l'amministrazione provinciale di Ragusa ha chiesto la declassificazione a comunali dei seguenti tratti di strade provinciali, in quanto a seguito dell'espansione urbanistica di vari comuni della provincia hanno assunto le caratteristiche di strade interne ai centri abitati, ai sensi dell'art. 7/c della citata legge n. 126:

1) strada provinciale n. 43 « Caitana-Cava-Ucciarda-Sampieri »: tratto iniziale da Modica alla circonvallazione, di km. 1+200, in comune di Modica;

2) strada provinciale n. 42 « Caitana-Scicli »: primo tratto da Modica alla circonvallazione, di km. 1+000, in comune di Modica; ultimo tratto di km. 0+252 in comune di Scicli;

3) strada provinciale n. 83 « Modica-Cava d'Ispica-Ispica »: primo tratto di km. 0+445 in comune di Modica;

4) strada provinciale n. 30 « S. Antonio-S. Marta », di km. 1+400, in comune di Modica;

5) strada provinciale n. 79 « Frigintini-Margione »: tratto iniziale di km 1 + 500 nella frazione di Frigintini in comune di Modica;

6) strada provinciale n. 41 « Scicli-Ispica »: tratto iniziale di km. 0 + 600, in comune di Scicli;

7) strada provinciale n. 39 « Scicli-Donnalucata »: ultimo tratto nella frazione di Donnalucata, di chilometri 0 + 500, in comune di Scicli;

8) strada provinciale n. 64 « Donnalucata-Cava d'Aliga »: tratto iniziale di km. 1 + 000 nella frazione di Donnalucata, in comune di Scicli;

9) strada provinciale n. 56 « S. Marco-Cava d'Aliga »: tratto terminale di km. 1 + 980 nella frazione di Cava d'Aliga, in comune di Scicli;

10) strada provinciale n. 60 « Ragusa-Malavita-Santa Croce »: tratto iniziale nell'abitato di Ragusa, di chilometri 1 + 000;

11) strada provinciale n. 13 « Beddio-Tresauro-Piombo »: tratto iniziale nell'abitato di Ragusa, di chilometri 1 + 000;

12) strada provinciale n. 88 « Marina di Ragusa-Puntasecca »: tratto iniziale nell'abitato di Marina di Ragusa, di km. 0 + 387, in comune di Ragusa;

13) strada provinciale n. 91 « Comiso-Monte Calvi-Chiappa »: tratto iniziale in quanto interno all'abitato del comune di Comiso, di km. 1 + 370;

14) strada provinciale n. 87 « stazione Acate Macconi »: tratto iniziale di km. 0 + 650, in comune di Acate;

15) strada provinciale n. 40 « Scicli-Sampieri »: ultimo tratto nella frazione di Sampieri, di km. 0 + 284, in comune di Scicli;

16) strada provinciale n. 52 « di accesso alla stazione ferroviaria di Ispica »: intero tratto, di km. 0 + 112, in comune di Ispica;

17) strada provinciale n. 25 « Ragusa-Marina di Ragusa »: tratto iniziale, di km. 1 + 900, in comune di Ragusa;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 8 settembre 1969, n. 1395;

Ritenuto, pertanto, che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i tronchi delle strade anzidette e classificare gli stessi tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i tratti stradali suindicati cessano di appartenere al novero delle strade provinciali ed entrano a far parte dell'elenco delle strade dei comuni di Modica, Scicli, Ragusa, Comiso, Acate ed Ispica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(2278)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei filari di platani ai margini della strada Padova-Teolo, in comune di Selvazzano Dentro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle

località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i filari di platani esistenti ai margini della strada provinciale « Euganea » (Padova-Teolo) compresi nel territorio del comune di Selvazzano Dentro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Selvazzano Dentro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa.

Riconosciuto che le alberature predette hanno notevole interesse pubblico perchè durante la maggior parte dell'anno viene a formarsi un meraviglioso tunnel verde, che conferisce alla strada sulla quale sorgono un aspetto assai suggestivo e caratteristico: trattasi di una conformazione della vegetazione, che, al carattere di cospicua bellezza naturale, unisce, considerata nel suo complesso, il pregio della rarità;

Decreta:

I filari di platani esistenti ai margini della strada provinciale Euganea (Padova-Teolo), nonchè una fascia ampia m. 20 ai lati della strada medesima, compresi nel territorio del comune di Selvazzano Dentro, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa;

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Selvazzano Dentro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medievali e moderni), si è riunita, il giorno 30 giugno 1967 (ore 16), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione provinciale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

(Omissis).

Udita la relazione del presidente, la commissione, integrata dal rappresentante del comune di Selvazzano, con riferimento al tratto di alberatura ricadente in territorio di detto comune ai lati della strada sopraindicata, per i motivi sopra accennati, all'unanimità delibera, a sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione l'imposizione del vincolo di tutela previsto dalle norme sopramenzionate sui filari di platani esistenti ai margini della strada provinciale « Euganea » (Padova-Teolo) e compresi nel territorio del comune di Selvazzano Dentro, nonchè di una fascia ampia m. 20 ai lati del tratto di strada sopraindicata.

(Omissis).

(2163)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Osimo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di via Fonte Magna nel comune di Osimo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Osimo (Ancona);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perché offre innumerevoli punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode un ampio ed interessante panorama attraverso la Vallata di Santo Stefano e la collina di Montegallo sino al Monte Conero;

Decreta:

La zona di Fonte Magna sita nel territorio del comune di Osimo (Ancona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: via Fonte Magna, dalla zona prevista a Parco Pubblico nel programma di fabbricazione (fosso di Fonte Magna), sino alla casa di proprietà Baiocco esclusa - a valle linea parallela alla via Fonte Magna per una profondità di metri 100.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Osimo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

L'anno millenovecentosessantasette ed il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 10, si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti delle Marche, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul seguente

Ordine del giorno:

1) OSIMO - Strada di circonvallazione in località Fonte Magna.

(*Omissis*).

Dopo una breve discussione nella sede comunale la commissione si reca sul posto ove viene attentamente esaminata la intera situazione. Al termine del sopraluogo la commissione, con il voto contrario del rappresentante del comune, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Osimo, la zona così delimitata:

« via Fonte Magna, dalla zona prevista a parco pubblico nel programma di fabbricazione (fosso di Fonte Magna) sino alla casa di proprietà Baiocco esclusa - a valle linea parallela alla via di Fonte Magna per una profondità di m. 100 ».

(*Omissis*).

(2160)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Massafra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Taranto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle Gravine, Burrone di San Marco e centro storico nel comune di Massafra;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Massafra (Taranto);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del signor Di Bello Vito Antonio, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta — costituita da tutto il centro storico di Massafra direttamente collegato alle due Gravine di San Marco e di Santa Maria della Scala — ha peculiari caratteristiche ambientali nonchè una grande importanza storico-artistica e paesistica; ai limiti infatti della vasta pianura che occupa il retroterra di Taranto hanno inizio i primi leggeri rilievi del sistema montuoso di raccordo dell'altopiano interno, caratterizzati lungo tutto il loro sviluppo dalla presenza delle « gravine » conseguenza di un fenomeno di erosione a carattere spesso spettacolare lungo gli alvei nei numerosi corsi d'acqua stagionali, mentre il nucleo antico, sviluppatosi lentamente nei secoli fino ad assumere un equilibrio statico, costituisce un caratteristico ambiente architettonico ed urbanistico, senza trascurare infine il paesaggio archeologico nato dal connubio originale fra la natura locale e le forme di vita e di cultura straniere come si vede dagli affreschi basiliani e dalle cripte che li ospitano disseminate nel paesaggio urbano e naturale massafrese;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Massafra (Taranto) — come sottospecificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende le seguenti località:

1) *Intero comprensorio della Gravina di S. Maria della Scala* confinante a nord con il Santuario omonimo e la Cripta di S. Angelo posta nella Masseria Torella; ad ovest con la strada vicinale congiungente la stessa Masseria Torella e la strada statale n. 7 « Appia » verso il km. 634 + 800 attraverso le quote 92 (Casino Biscozzi) e 62 fino a circa quota 63; ad est con la strada per il Santuario e la parte del centro abitato che vi resta incluso sino alla Cripta S. Antonio Abate.

2) *Intero comprensorio della Gravina di S. Marco* confinante a nord con la vicinale che va da quota 128 a quota 132 verso le « Cave di Tufo »; ad ovest con la strada che dal centro abitato porta al « Molino Vecchio » (quota 142 in contrada S. Croce); ad est con una linea ideale che va dalla vicinale delle « Cave di Tufo » (quota 132) passa dal Casino Fumarola (quota 124) e si congiunge alla Gravina di S. Marco comprendendovi le prime due file di fabbricati realizzate sul lato destro della stessa Gravina dalla Cripta di S. Marco alla Cripta di S. Marina.

3) *Intero comprensorio del Nucleo antico di Massafra* confinante a nord con il tratto trasverso della Via per il Santuario parallelo all'edificio scolastico; a ovest con la Gravina di S. Maria della Scala; ad est con la Gravina di S. Marco.

4) *Parte del territorio comunale di Massafra posta a sud dei comprensori* di cui ai punti 1), 2) e 3), tra la strada ferrata da quota 45 lato Taranto a quota 53 circa lato Mottola, la strada statale n. 7 « Appia » dal km.

634 + 800 al km. 637 + 200 e la zona a monte della statale dal « Casino Carmela Pagliari » al « Casino Millarti » escluso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Taranto.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Massafra provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Taranto

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 10 in Massafra e presso la sede dell'amministrazione comunale si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Taranto.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Vincolo paesistico della Gravina e del Burrone di San Marco di Massafra.

(*Omissis*).

La commissione, alla unanimità, delibera di includere nello elenco delle bellezze di insieme della provincia di Taranto, proponendone al Ministero della pubblica istruzione ai sensi dello art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il relativo vincolo panoramico, tutta la zona indicata nell'allegata planimetria, limitatamente alla parte segnata e tratteggiata in rosso, comprendente le seguenti località del territorio comunale di Massafra:

1) *Intero comprensorio della Gravina di S. Maria della Scala* confinante a nord con il Santuario omonimo e la Cripta di S. Angelo posta nella Masseria Torella; ad ovest con la strada vicinale congiungente la stessa Masseria Torella e la strada statale n. 7 « Appia » verso il km. 634+800 attraverso le quote 92 (Casino Biscozzi) e 62 fino a circa quota 63; ad est con la strada per il Santuario e la parte del centro abitato che vi resta incluso sino alla Cripta S. Antonio Abate.

2) *Intero comprensorio della Gravina di S. Marco* confinante a nord con la vicinale che va da quota 128 a quota 132 verso le « Cave di Tufo »; ad ovest con la strada che dal centro abitato porta al « Molino Vecchio » (quota 142) in contrada S. Croce; ad est con una linea ideale che va dalla vicinale delle « Cave di Tufo » (quota 132) passa dal Casino Fumarola (quota 124) e si congiunge alla Gravina di S. Marco comprendendovi le prime due file di fabbricati realizzate sul lato destro della stessa Gravina dalla Cripta di S. Marco alla Cripta di S. Marina.

3) *Intero comprensorio del Nucleo antico di Massafra* confinante a nord con il tratto trasverso della via per il Santuario parallelo all'edificio scolastico; a ovest con la Gravina di Santa Maria della Scala; ad est con la Gravina di S. Marco.

4) *Parte del territorio comunale di Massafra posta a sud dei comprensori* di cui ai punti 1), 2) e 3), tra la strada ferrata da quota 45 lato Taranto a quota 53 circa lato Mottola, la strada statale n. 7 « Appia » dal km. 634+800 al km. 637+200 e la zona a monte della statale dal « Casino Carmela Pagliari » al « Casino Millarti » escluso.

(*Omissis*).

(2159)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Palmariggi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Palmariggi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Palmariggi (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, costituisce un quadro panoramico di grande rilievo nonchè, per i resti di antichi monumenti, un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Palmariggi (Lecce), come sottospecificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord, con il territorio di Cannole e Bagnolo;

est, con la rimanente parte del territorio comunale di Palmariggi;

ovest, con il territorio comunale di Giurdignano e Otranto;

sud, con i territori comunali di Giuggianello e Muro Leccese.

Poligonali: tutto il territorio comunale incluso nel comprensorio turistico di cui alla legge 26 settembre 1965, n. 717, posto a valle della stradale Bagnolo-Cannole-Palmariggi-Minervino fatta esclusione del perimetro urbano deliberato ed approvato dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Palmariggi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 30 (trenta) ottobre alle ore 10 (dieci) nella sala delle adunanze dell'Amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 197 del 19 ottobre 1968:

PALMARIGGI: Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e delle poligonali appresso indicate:

Confini:

nord, con il territorio comunale di Cannole e Bagnolo;

est, con la rimanente parte del territorio comunale di Palmariggi;

ovest, con il territorio comunale di Giurdignano e Otranto;

sud, con i territori comunali di Giuggianello e Muro Leccese.

Poligonali:

Tutto il territorio comunale incluso nel comprensorio turistico di cui alla legge 26 settembre 1965, n. 717, posto a valle della stradale Bagnolo-Cannole-Palmariggi-Minervino fatta esclusione del perimetro urbano deliberato ed approvato dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765.

Per quanto sopra la commissione, riconosciuto che i territori, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 settembre 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio comunale di Palmariggi, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(2169)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « MITAM - Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento - arredamento », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « MITAM Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento-arredamento », che avrà luogo a Milano dal 5 all'8 maggio 1970 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1970.

Sostituzione di due membri del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1956, modificato con i decreti ministeriali 6 agosto 1959, 20 novembre 1967, 20 marzo 1969 e 30 ottobre 1969, concernente la composizione del Comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, previsto dall'art. 3 della legge n. 1172;

Considerato che la Federazione italiana metallurgici C.I.S.L. ha designato come rappresentante dei lavoratori in seno al comitato il rag. Piero Giorgi in sostituzione del sig. Antonino Pagani, chiamato ad altro incarico;

Considerato altresì che l'on.le Bruno Corti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in quanto non facente più parte della segreteria dell'Unione italiana lavoratori metallurgici U.I.L.;

Ritenuto di procedere alla sostituzione in seno al comitato suddetto del sig. Antonino Pagani con il ragionier Piero Giorgi e dell'on.le Bruno Corti con il sig. Antonio Lettieri, designato dalla Federazione impiegati operai metallurgici C.G.I.L.;

Decreta:

Sono nominati membri del Comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296 ed all'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172, il rag. Piero Giorgi in sostituzione del sig. Antonino Pagani ed il sig. Antonio Lettieri in sostituzione dell'on.le Bruno Corti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2272)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 10 dell'11 aprile 1960, con il quale l'Amministrazione provinciale di Cosenza ha, fra l'altro, espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada denominata « Santa Maria delle Grotte » dalla strada provinciale San Fili-Montalto Uffugo San Marco Argentano in corrispondenza dell'abitato di San Martino di Finita, alla frazione Santa Maria le Grotte, della lunghezza di km. 5+350 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 2215 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 dicembre 1969, con il quale il detto consesso ha espresso parere che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada denominata « Santa Maria le Grotte » può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada denominata « Santa Maria le Grotte », della lunghezza di km. 5+350 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(2274)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Revoca delle misure sanitarie contro il vaiolo per le provenienze da Lippstadt e Arnsberg (Repubblica federale tedesca).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza n. 1 del 4 febbraio 1970 con la quale le provenienze da Meschede, Lippstadt e Arnsberg (Repubblica federale tedesca) sono state sottoposte alle misure sanitarie contro il vaiolo previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale Lippstadt e Arnsberg sono state dichiarate zone indenni da vaiolo;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il vaiolo disposte con l'ordinanza di sanità n. 1 del 4 febbraio 1970, limitatamente alle provenienze dalle zone di Lippstadt e Arnsberg, in quanto ridivenute indenni da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(2448)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 marzo 1970.

Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la propria ordinanza 9 gennaio 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1970, relativa alla disciplina sanitaria della somministrazione dei rifiuti alimentari di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale;

Ritenuto necessario sostituire il disposto del primo comma dell'art. 3 dell'ordinanza sopracitata al fine di ottenerne interpretazione ed applicazione uniformi;

Ordina:

Il primo comma dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 9 gennaio 1970, è sostituito dal seguente:

« In deroga al divieto stabilito dall'art. 2 è consentita l'utilizzazione, a scopo alimentare, dei residui o rifiuti alimentari sopra indicati, ivi compresi quelli provenienti dalla cernita dei rifiuti solidi urbani, purchè vengano sottoposti a bollitura per non meno di un'ora o ad altro idoneo trattamento risanatore da eseguirsi comunque, sia l'uno che l'altra, in un impianto centralizzato ».

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(2481)

DECRETO PREFETTIZIO 7 marzo 1970.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-72 è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto della provincia.

Componenti:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Macerata;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente a Macerata;
l'ufficiale sanitario del comune di Macerata;
Mariani dott. Angelo, medico condotto;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Cingolani comm. Irnerio, presidente dell'amministrazione dell'ospedale civile di Recanati;
Sabatucci dott. Luigi, direttore sanitario dell'ospedale civile di Macerata;
Menghini prof. Giorgio, primario medico dell'ospedale civile di Macerata;
Piazza prof. Manlio, primario chirurgo dell'ospedale civile di Tolentino;
Balietti dott. Luigi, dottore in medicina e chirurgia;
Perri dott. Urbano, dottore in medicina e chirurgia;
Gentilucci dott. Pietro, dottore in medicina e chirurgia, specializzato in pediatria;
Ciotti avv. Cesare, esperto nelle materie amministrative;
Pantanetti dott. ing. Marino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Marcelletti dott. arch. Marone, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Stea dott. Attilio, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;
Pioli dott. Osvaldo, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;
Cervigni dott. Piero, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;
Falistocco Gina, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;
Magini Emma, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professionali assistenti sanitarie visitatrici;
Marcucci Mario, rappresentante del collegio provinciale tecnici italiani di radiologia medica;
Cinelli dott. Alberto, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Cecere dott. Ugo, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
Bommarito dott. Ciro, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dottor Augusto Lalla, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Macerata, addì 7 marzo 1970

Il prefetto: BUGLI

(2231)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 marzo 1970.
Proroga della gestione commissariale del comune di Alezio.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1969 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Alezio per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il consigliere di 1ª classe dott. Giacomo Taveri.

Poichè il commissario trovasi nella necessità di risolvere numerosi problemi di amministrazione, e allo scopo di assicurargli la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 11 marzo 1970

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Alezio e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Giacomo Taveri;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto del quale fa parte integrante, venga prorogata di mesi tre;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Alezio, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Giacomo Taveri, è prorogata di mesi tre dal 12 marzo 1970.

Lecce, addì 11 marzo 1970

Il prefetto: MARCHEGIANO

(2490)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert Clément Fourmanoit, console onorario del Belgio a Genova.

(2187)

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Luzdelia Dominguez, console generale di Panama a Venezia

(2188)

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Luc Steyaert, console generale del Belgio a Milano.

(2189)

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Renato Ramdor, console di Germania a Palermo.

(2190)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano di zona del comune di Calvi

Con decreto provveditoriale n. 56776 in data 7 marzo 1970, è stato approvato il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Calvi (Benevento).

(2177)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).

Opera Sila

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 in data 23 febbraio 1970, alla pagina 1095, elenco allegato all'avviso concernente la ditta Galluccio Francesco fu Nicola, nella colonna relativa al reddito dominicale, in corrispondenza della particella n. 2 del foglio di mappa n. 15, in luogo di L. « 6.621,08 » leggasi L. « 2.621,08 ».

(2259)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 marzo 1970, la gestione commissariale della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma è stata prorogata fino al 30 giugno 1970.

Dalla data del decreto il dott. Luigi Mozzi è stato nominato commissario governativo di detta società, in sostituzione del dott. Arrigo Montevecchi, dimissionario.

(2257)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 157, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal signor Margiore Giuseppe avverso il provvedimento n. 122437 in data 15 marzo 1968 del prefetto di Napoli, con il quale è stata respinta l'istanza del nominato sig. Margiore Giuseppe, tendente ad ottenere la revoca dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Zinfarosa Anna ad installare in Qualiano, strada provinciale di S. Maria a Cubito n. 140 un impianto di distributori automatici di carburanti.

(2446)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Al decreto ministeriale 9 gennaio 1970 « Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Montegranaro », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 4 febbraio 1970, va aggiunto, dopo quello in data 18 luglio 1962, anche il seguente verbale:

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

L'anno 1967 ed il giorno 20 del mese di settembre, si è riunita in Ascoli Piceno, presso la sede dell'amministrazione provinciale alle ore 9,30, convocata dalla soprintendenza ai monumenti, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) MONTEGRANARO - Zona di interesse paesistico in via Circonvallazione e via Gramsci;

(*Omissis*).

Dopo breve discussione i membri della commissione si trovano d'accordo nell'accogliere quanto proposto dal rappresentante del comune per una nuova delimitazione del vincolo che viene così definita:

striscia di terreno a valle della via di Circonvallazione (via Gramsci) per una profondità di metri trenta a partire dal grattacielo Zallocco alla strada del mattatoio.

(*Omissis*).

(2167)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 213, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 7 febbraio 1966 dalla prof.ssa Piano Maria Catena, avverso la decisione 22 dicembre 1965 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Enna, ha respinto il gravame gerarchico proposto da detta insegnante e rivolto ad ottenere, per l'anno scolastico 1965-66, la nomina ad incaricata di applicazioni tecniche nella scuola media di Piazza Armerina anzichè in quella di Troina.

(2142)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 358, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 dicembre 1966 dalla signora Previti Domenica, avverso l'esito del concorso a due posti di bidella supplente presso la scuola media « Pirandello » di Messina.

(2178)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 212, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'11 gennaio 1968 dalla prof.ssa Carone Rosaria nata Castelluzzo, avverso la decisione della commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Agrigento, reiettiva del gravame gerarchico proposto dalla medesima contro la mancata valutazione del servizio prestato nelle scuole elementari negli anni scolastici dal 1957 al 1961 e dal 1961 al 1966, ai fini della formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi e supplenze nell'anno scolastico 1967-68.

(2141)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 208, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 20 luglio 1967 dal sig. Del Principe Vincenzo, avverso la decisione in data 25 gennaio 1967, con la quale il provveditore agli studi di L'Aquila ha respinto il gravame gerarchico proposto dal medesimo contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di Pescasseroli.

(2179)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 Mod. 241 D.P. — Data: 16 marzo 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Agrigento — Intestazione: Noto Millefiori Vincenzo — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 2.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 febbraio 1970

(1432)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1970, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2451)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1970, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 221.997.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2452)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1970, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.433.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2453)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2454)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1970, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2455)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970, il comune di Bianchi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.546.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2456)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.720.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2457)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.166.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2458)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970, il comune di Cefalù (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.208.164, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2459)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

Concorso pubblico per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe, carriera direttiva

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono tra l'altro soddisfare alla seguente condizione:

essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio;

laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in economia e commercio, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche ed amministrative.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante dovrà pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, viale Beethoven, 48, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè l'aspirante che abbia superato il limite massimo di età (32), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia gli danno diritto alle elevazioni del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

e) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

g) il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto l'abbia conseguito ed in quale data;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'ente dopo il termine perentorio sopra indicato, anche se presentate agli uffici postali entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici — preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a precedenza — debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'ente, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto privato o di diritto pubblico;

2) su un tema di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

economia politica;

scienza delle finanze.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *B*) che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n: 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dell'Ente.

Di detta pubblicazione deve essere dato, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impegnativa.

Nessuna comunicazione è fatta ai candidati che non conseguono la idoneità nella prova orale.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno fare pervenire alla direzione generale dell'ente entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente mensionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare, rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'ente per il personale della qualifica iniziale della carriera direttiva.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 18 febbraio 1970

Il presidente: Righetti

Allegato *A*

(Su carta da bollo da L. 400)

Alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven n. 48 - 00144 Roma

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . codice postale n. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva indetto da codesto ente.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) . . . .

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

e) di non aver riportato condanne penali (4) . . . . . .;

f) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . .; conseguito presso . . . . in data . . . .;

g) di aver adempiuto agli obblighi di leva (5) . . . . . .;

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (6) . . . .;

l) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo . . . .

Data . . . .

Firma .

(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pur essendo stato dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi d'impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: Righetti

Allegato *B*

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: RIGHETTI

(2149)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso, per titoli, a tre borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'esercizio 1969 che prevede la concessione di borse di studio per veterinari;

Ravvisata l'opportunità di favorire e di incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnico-professionale dei laureati in medicina veterinaria in settori di particolare interesse e per il servizio veterinario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di tre borse di studio riservate ai cittadini italiani laureati in medicina veterinaria che intendono perfezionarsi in una delle discipline di seguito indicate:

1) malattie infettive e diffusive degli animali;

2) ispezione sanitaria degli alimenti di origine animale.

Le borse di studio sono così ripartite:

a) n. 2, dell'importo di L. 650.000 (seicentocinquantamila) ciascuna e per la durata di due mesi da fruirsi presso università od istituti nazionali;

b) n. 1 dell'importo di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) e per la durata di tre mesi da fruirsi presso università od istituti esteri.

Art. 2.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, l'esatto domicilio, il possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre i loro titoli accademici, scientifici e di carriera nonchè un certificato con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea. Di ogni pubblicazione saranno presentati tre esemplari. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente l'istituto al quale verranno assegnati.

Art. 3.

Una commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto del Ministro, stabilirà, per ciascun gruppo di discipline indicate all'art. 1, la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Le graduatorie verranno compilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli presentati, fra i quali avranno preferenza quelli di diretta attinenza con le specializzazioni scelte dai candidati stessi.

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati al concorso sono così fissati:

ciascun componente della commissione giudicatrice, formata a norma del successivo art. 4, dispone per la valutazione dei titoli di dieci punti.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio prestato con nomina conseguita per concorso quale veterinario di Stato o comunale o presso istituti universitari nelle facoltà di medicina veterinaria per concorsi a posti di assistente, o presso l'Istituto superiore di sanità;

b) docenza universitaria in materie attinenti alle discipline cui ci si intende perfezionare;

c) idoneità conseguite in concorsi preveduti nella precedente lettera *a*);

d) specializzazioni o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

e) altri incarichi e servizi;

f) pubblicazioni ed altri lavori scientifici.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri di massima cui si atterrà nella distribuzione del punteggio a sua disposizione prima di procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà formata:

1) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, presidente;

2) dal direttore di un istituto zooprofilattico, membro;

3) da un docente universitario titolare di cattedra di una facoltà di medicina veterinaria, membro;

4) da un funzionario veterinario del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a veterinario provinciale capo, membro;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membro;

6) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari, con la qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori, entro il limite del numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna materia.

Il Ministro stabilisce presso quale istituto il vincitore dovrà compiere il periodo di perfezionamento.

Art. 6.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina veterinaria, o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 7.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dal Ministero della sanità al borsista in rate mensili posticipate, dietro presentazione di una dichiarazione di regolare frequenza da rilasciarsi dal direttore dell'istituto.

Tale dichiarazione verrà inviata al Ministero della sanità entro il decimo giorno del mese successivo a quello considerato.

Il vincitore della borsa di studio decade dal diritto di fruire dell'importo di essa se non si presenta all'istituto nel termine che verrà stabilito dal Ministero e qualora interrompa, per qualsiasi motivo, il periodo di perfezionamento.

Alla fine del periodo di studio il borsista è tenuto a presentare una relazione che comprovi la proficua utilizzazione della borsa.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Il periodo di tempo, che il borsista dovrà trascorrere presso l'istituto cui è stato assegnato, e il programma di lavoro saranno concordati tra l'istituto stesso e il Ministero della sanità.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1970
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 242

(2199)

Elevazione, da tredici a ventidue, dei posti di cui al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1969, registro n. 4, foglio n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1969, con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera ausiliaria delle guardie di sanità si sono resi disponibili, alla data odierna, altri nove posti e che non è stato ancora fissato il diario delle prove di esame del concorso;

Ritenuta l'opportunità di elevare da tredici a ventidue i posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1968;

Decreta:

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale 16 dicembre 1968, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria delle guardie di sanità, sono elevati da tredici a ventidue.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1970
Registro n. 3, *foglio n.* 279

(2293)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Chieti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Chieti;

Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Chieti, nell'ordine appresso indicato:

1. Mangano dott. Gaetano	punti	84,31	su 132
2. Gracili dott. Rino	»	79,88	»
3. Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
4. Di Filippo dott. Costanzo	»	72,95	»
5. Di Pietrantonio Saverio	»	71,50	»
6. Di Petta dott. Veniero	»	70,80	»
7. Pieschi dott. Antonio	»	70,77	»
8. Luciani dott. Antonio	»	70,75	»
9. Ronza dott. Vincenzo	»	70,50	»
10. Palatiello Vincenzo	»	69,36	»
11. Coppa dott. Gerardo	»	68,09	»
12. Montefusco dott. Gerardo	»	68 —	»
13. Tognocchi dott. Candido	»	67,75	»
14. Iozzia dott. Guglielmo	»	67,60	»
15. Tollis dott. Aldo	»	65,86	»
16. Simeone dott. Mariangelo	»	65,72	»
17. Colia dott. Giuseppe	»	65,50	»
18. Marino dott. Oreste	»	65 —	»
19. Pulli dott. Italo	»	64 —	»
20. Gentile dott. Giuseppe	»	63,50	»
21. De Angelis dott. Vittorio	»	63,25	»
22. Tarantino dott. Vittorio	»	62,54	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2201)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1970, avranno luogo in Roma, presso l'archivio centrale dello Stato al piazzale degli Archivi Eur, nei giorni 27, 28 e 29 aprile 1970, con inizio alle ore 8.

(2294)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di quindici tenenti del servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 48 Difesa, foglio n. 375, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di quindici tenenti del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di quindici tenenti del servizio veterinario dell'Esercito, è costituita come segue:

Maggior generale vet. s.p.e. Nelli Filoteo, presidente;
Colonnello vet. s.p.e. Conforti Giuseppe, membro;
Colonnello vet. s.p.e. Palma Gerardo, membro;
Ten. colonnello vet. s.p.e. Bonanzinga Tommaso, membro;
Ten. colonnello vet. s.p.e. Pilloni Alfredo, membro;
Colonnello vet. s.p.e. Franceschi Domenico, membro supplente;
Ten. colonnello vet. s.p.e. Lilla Gianfranco, membro supplente;
Direttore di sezione Coppola dott. Pasquale, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1970
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 85

(2269)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso, per titoli ed esame, a mille posti di preside nelle scuole medie.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale parte II n. 52 del 25 dicembre 1969 del Ministero della pubblica istruzione sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed il decreto ministeriale 10 luglio 1969 di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per titoli ed esame, a mille posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965.

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

A tal fine la data di notifica è quella apposta sul bollettino stesso all'atto dell'assunzione al protocollo della scuola sede di titolarità di ciascun interessato (circolare n. 7, prot. 194 del 7 gennaio 1970).

(2121)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quindici posti di vice perito in prova del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1969, notificato il 16 febbraio 1970, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quindici posti di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1968.

(2202)

Avviso di rettifica

Il testo dell'art. 16 del bando di concorso per esami a venti posti di capo ufficio aggiunto in prova nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali della industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1970, viene sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute ».

(2164)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3596/3-4 del 29 ottobre 1968, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2860/11-2 del 26 novembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Capararo Giancarlo . . . . . . punti 51,395
2. Dorsa Giorgio . . . . » 48,080
3. Proh Vittorio . . . . » 44,180
4. Calabrese Francesco . . . . » 43,780

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 6 marzo 1970

Il medico provinciale: Semeraro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1968, n. 3596/3-4, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Viste le sedi vacanti indicate dai concorrenti nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati, classificati nell'ordine della graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a lato di ognuno indicata:

1) Capararo Giancarlo: Dubino;
2) Dorsa Giorgio: Ponte Valtellina;
3) Proh Vittorio: Mazzo di Valtellina - Lovero Valtellino - Tovo di S. Agata (condotta consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 6 marzo 1970

Il medico provinciale: SEMERARO

(2203)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2624/G in data 21 giugno 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1967;

Visti e riscontrati regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1.	Cartechini Rita	punti	73,250	su 120
2.	Scampolotti Fernanda	»	72,737	»
3.	Francia Jole	»	70,565	»
4.	Svampa Rolanda	»	64,830	»
5.	Sabbatucci Maria Teresa	»	64,375	»
6.	Falciasecca Leonora	»	63,339	»
7.	Gatti Conditi Antonia	»	62,850	»
8.	Francoletti Flora	»	62,842	»
9.	Narducci Clelia	»	56,757	»
10.	Pettinari Fiorella	»	45,575	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello del comune interessato.

Macerata, addì 6 marzo 1970

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 939 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Cartechini Rita è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica del comune di Montecassiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello del comune interessato.

Macerata, addì 6 marzo 1970

Il medico provinciale: TEDESCHI

(2154)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 6168 e n. 6169 in data 9 settembre 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione delle graduatorie e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultanti vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Rilevato che per rinuncia di alcune vincitrici occorre provvedere alla nomina delle successive graduate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche di seguito citate sono nominate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Turillo Maria Marcella: condotta di Lucera;
2) Ferrarese Margherita: condotta di Ascoli Satriano;
3) Tancredi Franceschina: condotta di Orta Nova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Foggia, addì 25 febbraio 1970

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(2151)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.